

Avv. Anna Maria Crosta
Via C. Nigra n.51- 90141 Palermo
Tel. 091 6262818 Fax 091 6260489
Mail avv.crosta@email.it Pec annamariacrosta@pecavvpa.it

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Con ordinanza n. 177/2020 del 17 febbraio 2020 (allegata al presente Avviso), il TAR Sicilia – Palermo, sez. I, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, sul sito *web* ufficiale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, del ricorso iscritto al n. R.G. 2545/2019

AUTORITA' GIUDIZIARIA DINANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Palermo, sezione I, R.G. n. 2545/2019.

RICORRENTE

Lilli Mauceri, nata a Sciacca (AG) il 6.09.1984 e residente in Santa Margherita di Belice, via Mantegna n. 38, Codice Fiscale MCRLLL84P46T533A, titolare dell'omonima ditta, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Crosta (C.F. CRSNMR71B58G273T, p.e.c. annamariacrosta@pecavvpa.it), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via Costantino Nigra n. 51.

AMMINISTRAZIONI RESISTENTI

- **Regione Siciliana**, in persona del Presidente *pro tempore*,
- **Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea** della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore Regionale *pro-tempore*,
- **Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea** della Regione Siciliana, **Dipartimento Regionale dell'Agricoltura**, in persona del Dirigente Generale *pro-tempore*,
- **Ispettorato dell'Agricoltura di Palermo**, in persona del Dirigente in carica, tutte rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, p.e.c. ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it.

SOGGETTI CONTROINTERESSATI

Tutti i potenziali controinteressati sono nominativamente indicati nell'elenco regionale definitivo Sottomisura 6.1 PSR Sicilia 2014/2020 “*Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori*” delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di sostegno non ricevibili e delle domande di sostegno non ammissibili, pubblicato in allegato al presente Avviso.

SUNTO DEL RICORSO

Con il ricorso introduttivo (allegato al presente Avviso) - notificato alle Amministrazioni resistenti e ai controinteressati **Salvatore La Greca**, titolare dell'omonima ditta con sede in Campobello di Licata (AG), via Ragusa n. 9, e **Giuseppe Bracco**, titolare dell'omonima ditta con sede in Palma di Montechiaro

(AG), via Carlo Marx 61 - la Signora Lilli Mauceri ha dedotto:

- che in data 15 gennaio 2018 presentava nei modi prescritti domanda di sostegno, unitamente a tutti gli allegati ivi indicati e ai documenti richiesti (registrata al n. 54250557508), nell'ambito del Bando "*Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori*" (Sottomisura 6.1 del PSR Sicilia 2014/2020);

- che in sede di esame della domanda della ricorrente la Commissione di valutazione istituita presso l'Ispettorato dell'Agricoltura di Palermo riteneva di non convalidare, tra gli altri, i seguenti punteggi autoattribuiti nella domanda:

- 1) **8 punti** relativi al criterio "IC13127 CONDIZIONI DI ACCESSO SPECIFICHE NELLE ZONE DI MONTAGNA O CON MAGGIORI SVANTAGGI AMBIENTALI" criterio specifico "ZONE MONTANE";
- 2) **9,6 punti** (corrispondenti ai 12 punti autoattribuiti a cui a norma del bando pubblico deve applicarsi un coefficiente pari a 0,8) per il criterio "IC10259 PRIORITÀ TRASVERSALI - AZIENDE CON PRODUZIONI IGP O DOP";

per un totale di 17,6 punti non attribuiti in relazione ai due suindicati criteri.

- che alla domanda di sostegno dell'odierna ricorrente, la suddetta Commissione di valutazione, con verbale del 5 luglio 2018, riconosceva un punteggio complessivo di 38 punti;

- che, in particolare, riguardo alla mancata convalida del punteggio per le produzioni IGP e DOP il predetto verbale motiva: "*così come riportato nella fac. n. 2 non può essere assegnato il punteggio*" e che l'Amministrazione regionale, come risulta da numerose risposte a faq – tra le quali la n. 2 richiamata nel verbale della Commissione di valutazione -, aveva assunto un'ostinata quanto illegittima posizione secondo la quale al giovane che si insedia non può in nessun caso essere riconosciuto il punteggio, neanche se l'insediamento avviene in un'azienda con fatturato prevalente realizzato con coltivazioni IGP e DOP;

- che a seguito di parziale accoglimento dell'istanza di revisione punteggio della Signora Lilli Mauceri sono stati riconosciuti – con valutazione del 22 febbraio 2019 - unicamente ulteriori 4 punti, e quindi il progetto della ricorrente ha raggiunto un punteggio complessivo di **42 punti**;

- che, successivamente, con i decreti del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura n. 1606/2019 del 31.07.2019, n. 1739/2019 del 9.08.2019 e n. 2473/2019 del 3.10.2019, sono stati rispettivamente approvati l'elenco regionale definitivo Sottomisura 6.1 "*Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori*" delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, una versione corretta del predetto elenco, e un'ulteriore versione "*aggiornata, a seguito della correzione di alcuni errori materiali*", e che in tutte le tre citate versioni dell'elenco regionale definitivo risulta incomprensibilmente confermata l'attribuzione alla domanda di sostegno della ricorrente del punteggio complessivo di soli 42 punti, sebbene con il verbale del 30 luglio 2019 in sede di esercizio del potere di autotutela l'Amministrazione avesse (finalmente) preso atto che, a norma del bando, "*Per quanto riguarda i punteggi relativi a Aziende con produzioni di qualità certificata (IGP, DOP, ecc.) il cambio di intestazione non comporta la decadenza dello status di azienda certificata, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. CE n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i.) e, pertanto, in caso di "trasmissione" dell'azienda i giovani che si andranno ad insediare mantengono l'assoggettamento del titolare che gliela trasferisce e pertanto hanno diritto all'attribuzione del punteggio. Il requisito è oggettivo (legato*

all'azienda) e non soggettivo (legato al giovane)" (pagg. 2 e 3 del "Verbale sulle attività di riesame" del 30.07.2019);

- che del tutto arbitrariamente e illogicamente l'Amministrazione, nel momento in cui ha mutato posizione in relazione all'interpretazione e all'applicazione del suo nominato criterio, ha proceduto al riconoscimento del relativo punteggio alle istanze di contributo di numerosi giovani agricoltori, ma non di tutti quelli che ne avrebbero avuto diritto (in quanto il punteggio era stato loro negato in ragione del "vecchio" errato orientamento dell'Amministrazione). Tanto che, come già evidenziato, negli elenchi definitivi da ultimo approvati il punteggio attribuito all'istanza della ricorrente è rimasto quello (errato) di 42 punti;

- che, proprio a causa di questa innegabile disparità di trattamento, nell'ultimo elenco approvato (con D.D.G. n. 2473/2019 del 3.10.2019) la ricorrente si trova in posizione non finanziabile per incapienza della dotazione finanziaria del bando, mentre qualora le fosse stato riconosciuto anche il solo punteggio relativo al criterio *de quo*, avrebbe raggiunto un punteggio di 51,6 punti che le avrebbe garantito l'accesso al contributo richiesto.

Dedotto quanto sopra, la Signora Lilli Mauceri ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1606/2019 del 31.07.2019, con il quale sono stati approvati gli elenchi regionali definitivi Sottomisura 6.1 PSR Sicilia 2014/2020 "*Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori*" delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di sostegno non ricevibili e delle domande di sostegno non ammissibili; - il predetto elenco regionale definitivo delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio ("Allegato A" al citato D.D.G. n. 1606/2019) nella parte in cui all'istanza di finanziamento della ditta ricorrente, identificata con il numero 54250557508, non è stato riconosciuto il punteggio relativo ai criteri "IC10259 PRIORITÀ TRASVERSALI - AZIENDE CON PRODUZIONI IGP O DOP" e "IC13127 CONDIZIONI DI ACCESSO SPECIFICHE NELLE ZONE DI MONTAGNA O CON MAGGIORI SVANTAGGI AMBIENTALI" ed è stato conseguentemente assegnato il punteggio complessivo di 42 punti, in luogo di quello spettante pari a 59,6 punti;- il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1739/2019 del 9.08.2019, con il quale è stata approvata la versione corretta degli elenchi regionali definitivi Sottomisura 6.1 PSR Sicilia 2014/2020 "*Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori*" delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di sostegno non ricevibili e delle domande di sostegno non ammissibili; - il predetto elenco regionale definitivo delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio ("Allegato A" al citato D.D.G. n. 1739/2019) nella parte in cui all'istanza di finanziamento della ditta ricorrente, identificata con il numero 54250557508, non è stato riconosciuto il punteggio relativo ai criteri "IC10259 PRIORITÀ TRASVERSALI - AZIENDE CON PRODUZIONI IGP O DOP" e "IC13127 CONDIZIONI DI ACCESSO SPECIFICHE NELLE ZONE DI MONTAGNA O CON MAGGIORI SVANTAGGI AMBIENTALI" ed è stato conseguentemente assegnato il punteggio complessivo di 42 punti, in luogo di quello spettante pari a 59,6 punti; - il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento

Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 2473/2019 del 3.10.2019, con il quale è stata approvata la versione aggiornata a seguito della correzione di alcuni errori materiali degli elenchi regionali definitivi Sottomisura 6.1 PSR Sicilia 2014/2020 *“Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”* delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di sostegno non ricevibili e delle domande di sostegno non ammissibili; - il predetto elenco regionale definitivo delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (*“Allegato A”* al citato D.D.G. n. 2473/2019) nella parte in cui all'istanza di finanziamento della ditta ricorrente, identificata con il numero 54250557508, non è stato riconosciuto il punteggio relativo ai criteri **“IC10259 PRIORITÀ TRASVERSALI - AZIENDE CON PRODUZIONI IGP O DOP”** e **“IC13127 CONDIZIONI DI ACCESSO SPECIFICHE NELLE ZONE DI MONTAGNA O CON MAGGIORI SVANTAGGI AMBIENTALI”** ed è stato conseguentemente assegnato il punteggio complessivo di 42 punti, in luogo di quello spettante pari a 59,6 punti; - il verbale delle operazioni di valutazione del 5 luglio 2018 nella parte in cui la Commissione di valutazione istituita presso l'Ispettorato dell'Agricoltura di Palermo, esaminando la domanda di sostegno proposta dalla ricorrente ha ritenuto di non convalidare i punteggi relativi ai criteri **“IC10259 PRIORITÀ TRASVERSALI - AZIENDE CON PRODUZIONI IGP O DOP”** e **“IC13127 CONDIZIONI DI ACCESSO SPECIFICHE NELLE ZONE DI MONTAGNA O CON MAGGIORI SVANTAGGI AMBIENTALI”** e il successivo verbale delle operazioni di valutazione del 22 febbraio 2019 in cui pure si riscontra la mancata attribuzione dei predetti punteggi; - tutti gli atti presupposti e preparatori tra i quali segnatamente, *in parte qua*: il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1916/2018 del 10.08.2018, con il quale sono stati approvati gli elenchi regionali provvisori Sottomisura 6.1 PSR Sicilia 2014/2020 delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di sostegno non ricevibili e delle domande di sostegno non ammissibili; il predetto elenco regionale provvisorio delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (*“Allegato A”* al citato D.D.G. n. 1916/2018) nella parte in cui all'istanza di finanziamento della ditta ricorrente, identificata con il numero 54250557508, non è stato riconosciuto il punteggio relativo ai criteri **“IC10259 PRIORITÀ TRASVERSALI - AZIENDE CON PRODUZIONI IGP O DOP”** e **“IC13127 CONDIZIONI DI ACCESSO SPECIFICHE NELLE ZONE DI MONTAGNA O CON MAGGIORI SVANTAGGI AMBIENTALI”**; il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1920/2018 del 20.08.2018, con il quale sono stati approvati gli elenchi regionali provvisori rettificati Sottomisura 6.1 PSR Sicilia 2014/2020 delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di sostegno non ricevibili e delle domande di sostegno non ammissibili; il predetto elenco regionale provvisorio rettificato delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (*“Allegato A”* al citato D.D.G. n. 1920/2018) nella parte in cui all'istanza di finanziamento della ditta ricorrente, identificata con il numero 54250557508, non è stato riconosciuto il punteggio relativo ai criteri **“IC10259 PRIORITÀ TRASVERSALI - AZIENDE CON PRODUZIONI IGP O DOP”** e **“IC13127 CONDIZIONI DI ACCESSO SPECIFICHE NELLE ZONE DI MONTAGNA O CON MAGGIORI SVANTAGGI**

AMBIENTALI”; - tutti gli altri atti presupposti, preparatori, consequenziali e connessi, anche eventualmente non conosciuti dalla ricorrente.

Il ricorso principale è affidato ai seguenti motivi di censura:

A) Con riferimento al mancato riconoscimento del punteggio relativo al criterio “IC10259 PRIORITÀ TRASVERSALI - AZIENDE CON PRODUZIONI IGP O DOP”

Violazione e falsa applicazione delle Disposizioni Attuative Parte Specifica della Sottomisura 6.1 PSR Sicilia 2014-2020 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” approvate con il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n. 926 del 10 aprile 2017 e del bando pubblico approvato con D.D.G. n. 3905 del 4 dicembre 2017.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 49 del regolamento UE n. 1305/2013.

Violazione e falsa applicazione del documento “Criteri di selezione delle misure (sottomisure 4.3 az.3, 7.3, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, e 6.4c)” approvato dal Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014-2020 con procedura scritta n. 3/2016.

Eccesso di potere per erronea valutazione e manifesta illogicità.

Violazione del principio di ragionevolezza. Violazione dei principi della *par condicio* tra i concorrenti e del *favor participationis*.

Eccesso di potere per arbitrarietà, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento.

Violazione dell’art. 3 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Cost.

B) Con riferimento al mancato riconoscimento del punteggio relativo al criterio “IC13127 CONDIZIONI DI ACCESSO SPECIFICHE NELLE ZONE DI MONTAGNA O CON MAGGIORI SVANTAGGI AMBIENTALI”

Violazione e falsa applicazione delle Disposizioni Attuative Parte Specifica della Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” approvate con il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n. 926 del 10 aprile 2017 e del bando pubblico approvato con D.D.G. n. 3905 del 4 dicembre 2017.

Violazione e falsa applicazione del documento “Criteri di selezione delle misure” approvato dal Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014-2020 l’1 marzo 2016.

Violazione e falsa applicazione dell’Allegato 1 al PSR Sicilia 2014/2020 “Elenco delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva (CEE) n. 268/75” e della Direttiva (CEE) n. 268/75.

Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria, erronea valutazione e manifesta illogicità.

Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Cost.

Con riguardo a tale ultimo criterio, la ricorrente ha tra l’altro evidenziato che, come risulta chiaramente dalla documentazione allegata alla domanda di sostegno, e segnatamente dal Piano di Sviluppo Aziendale e dalla planimetria con precisa ubicazione delle colture, la maggiore superficie aziendale ricade nel Comune di Contessa Entellina il cui territorio rientra per l’intera superficie tra quelli classificati zone svantaggiate montane ai sensi dell’art. 3, paragrafo 3, della Direttiva CEE n.

268/75, come risulta dall'Allegato 1 al PSR Sicilia 2014-2020 ("*Elenco delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva (CEE) n. 268/75*"). Eppure, la convalida del punteggio relativo al criterio specifico "*Zone montane*" autoattribuitosi dalla ricorrente è stata illegittimamente negata dalla Commissione di valutazione, senza alcuna motivazione; infatti, nel relativo verbale il corrispondente riquadro "*Motivazioni di non convalida*" appare totalmente vuoto.

La ricorrente ha chiesto nel giudizio

- VOGLIA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE –

- rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- preliminarmente, disporre la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, adottando ogni idoneo provvedimento cautelare atto ad anticipare gli effetti della decisione nel merito con il riconoscimento alla ricorrente dei punti richiesti, e conseguentemente del contributo oggetto della domanda presentata, e comunque adottando ogni provvedimento idoneo a tutelare i diritti della ricorrente, anche, se occorre, a mezzo riesame alla luce dei motivi di ricorso;
- pronunciare l'annullamento dei provvedimenti impugnati e di ogni altro atto e/o provvedimento ai medesimi preordinato, connesso e conseguente, emettendo ogni consequenziale pronuncia atta al riconoscimento in favore della ricorrente dei punti richiesti, con conseguente ricollocazione in graduatoria e concessione dell'aiuto oggetto della domanda presentata.
- con vittoria di spese e compensi.

STATO ATTUALE DEL PROCEDIMENTO

Il ricorso proposto dalla Signora Lilli Mauceri (R.G. n. 2545/2019) è stato chiamato all'udienza camerale del 13.02.2020 per la trattazione dell'istanza cautelare. Con ordinanza n. 177/2020 del 17.02.2020 il TAR ha accolto la domanda cautelare disponendo la rinnovazione dell'istruttoria con riferimento al criterio "IC10259 Priorità trasversali - aziende con produzioni IGP DOP" ed il contestuale riesame del criterio IC13127 "Zone Montane" e ha fissato per la trattazione di merito del ricorso la seconda pubblica udienza del mese di gennaio 2021, come da redigendo calendario. Con la predetta ordinanza il TAR ha, altresì, disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito *web* ufficiale dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, da effettuarsi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo; b) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito *web* della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile; con ulteriore onere altresì di darne documentata prova entro l'ulteriore termine di giorni 15 mediante deposito presso la Segreteria della Sezione secondo la procedura del P.A.T. Ogni altra indicazione utile sul giudizio può essere attinta consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di Registro Generale del ricorso (R.G. n. 2545/2019) nell'apposita pagina del TAR Sicilia-Palermo.

Sul sito *web* ufficiale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea vengono pubblicate, unitamente al presente Avviso, anche l'ordinanza del TAR Sicilia, Palermo, n. 177/2020 del 17.02.2020, l'originale informatico del ricorso introduttivo, l'elenco regionale definitivo Sottomisura 6.1 PSR Sicilia 2014/2020 "*Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori*" delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di sostegno non ricevibili e delle domande di sostegno non ammissibili approvato con D.D.G. n. 2473/2019 del 3.10.2019.

Palermo, 9 marzo 2020

(Avv. Anna Maria Crosta)